Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino
A.C. 3052

Dossier n° 690 - Progetti di legge
9 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3052
Titolo:	Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mattia
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	29 luglio 2026
assegnazione:	5 ottobre 2026
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV Politiche UE, Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge A.C. 3052 recante "**Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino**" è stata presentata alla **Camera** in data 29 luglio 2026 ed è stata **assegnata**, in **sede referente** alla **Commissione VII Cultura,** il 5 ottobre 2026.

La finalità della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, è quella di **celebrare**, nell'ambito della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e spirituale della nazione, l'**anniversario della fondazione** dell'**abbazia di Montecassino** ad opera di San Benedetto da Norcia nell'anno 529, favorendo a tale scopo una serie di **iniziative**, nonché istituendo la **Fondazione abbazia di Montecassino 2029**.

Contenuto

Come anticipato in premessa, la proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1,** costituito da un unico comma, individua le **finalità** della proposta di legge nella **celebrazione**, da parte della Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio spirituale e culturale, dell'**abbazia di Montecassino** quale luogo di **alto valore** religioso, culturale, storico, artistico e sociale nella storia d'Italia e d'Europa, in occasione del **quindicesimo centenario** della sua **fondazione** ad opera di **San Benedetto da Norcia** nel 529.

L'**articolo 2,** costituito da un unico comma, recante lettere dalla *a)* alla *m),* individua una serie di **iniziative meritevoli di finanziamento**, volte alla realizzazione delle finalità della proposta di legge di cui all'articolo 1.

In particolare sono riconosciute **meritevoli di finanziamento** le **iniziative** - da svolgere nel territorio del comune di **Cassino**, nel **periodo** compreso tra l'**anno 2027** e l'**anno 2036** - che si realizzano attraverso **interventi**, rivolti in particolare alle generazioni più giovani, e volti a:

- **celebrare la fondazione** dell'abbazia di **Montecassino** e la sua ricorrenza storica, tramite un collegamento ideale tra il ricco e travagliato passato dell'abbazia e le complesse sfide del mondo attuale**,** rendendo l'abbazia un **riferimento** di cultura e di spiritualità per le **future generazioni**, fedele alla sua tradizione millenaria di custode e promotore del sapere, nonché sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni sulla sua **importanza come simbolo** di resilienza e di rinascita secondo un approccio interdisciplinare che unisca la conservazione del patrimonio, l'innovazione tecnologica e la memoria storica (lettera *a*);

- **promuovere manifestazioni** per la rievocazione dei **millecinquecento anni** trascorsi dalla data di fondazione dell'abbazia di Montecassino, da realizzare anche mediante una lettura contemporanea della Regola benedettina con reinterpretazioni in chiave moderna della vita cenobitica d'Occidente. Nell'ambito di tali manifestazioni sono divulgate le caratteristiche del Monastero, depositario dell'esperienza spirituale dall'alto contenuto escatologico nonché centro propulsore di un nuovo umanesimo, capace di rispondere alle sfide della contemporaneità riscoprendo la saggezza della tradizione benedettina, con il coinvolgimento di esponenti del mondo culturale e artistico internazionale, di pensatori contemporanei, di ecclesiastici e della comunità locale. Caratteristica comune delle manifestazioni è il ricorso al **dialogo continuo tra la tradizione e l'innovazione,** la contemplazione e l'azione, la dimensione locale e la visione globale, per vivificare e attualizzare i valori fondanti della tradizione benedettina, quale guida contemporanea e sicura per affrontare le sfide attuali e quelle future equilibrando le aspirazioni materiali e spirituali dell'uomo (lettera *b*);
- **rinnovare la tradizione benedettina** di custodia e di trasmissione del sapere, tramite: la formazione di nuove generazioni di restauratori specializzati nella conservazione di manoscritti antichi; la trasmissione di tecniche tradizionali di restauro unite alle più moderne tecnologie di conservazione libraria; la valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell'abbazia di Montecassino nonchè attraverso la creazione di una rete internazionale di esperti nel settore del restauro librario (lettera *c*);
- **sostenere l'istruzione** in continuità storica con le **istituzioni monastiche benedettine**, con priorità per l'abbazia di Montecassino, attraverso il recupero e la divulgazione del patrimonio di conoscenze e del metodo invalso nelle scuole benedettine che, nei secoli, hanno offerto un'alta formazione contribuendo all'educazione continua di generazioni di intellettuali (lettera *d*);
- **tramandare la** storia della **divulgazione scientifica** realizzata dai monaci benedettini, mediante la realizzazione di laboratori all'interno dei monasteri - riconosciuti come antesignani centri di ricerca intellettuale e di indagine scientifica e luoghi da cui sono state promosse la conoscenza e la curiosità intellettuale come principio fondativo del metodo scientifico - al fine di perpetuare i princìpi benedettini consistenti nella ricerca della verità, nella curiosità intellettuale e nel rispetto per la natura, che hanno favorito la nascita della scienza moderna (lettera *e*);
- **promuovere il canto gregoriano,** in virtù dell'esperienza di ascolto che offre, profonda e trasformativa, capace di parlare e rimettere al centro l'uomo contemporaneo attraverso la sua essenzialità e la sua forza spirituale, nonché la **conoscenza e la pratica dei canti gregoriani** diffusi e conservati nelle abbazie benedettine - in particolare in quella di Montecassino, che conserva una raccolta di documenti musicali con manoscritti facenti parte di una collezione di canti liturgici dei monaci, che ancora scandiscono il ritmo del giorno e della notte - attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio musicale gregoriano. Quest'ultimo costituisce espressione più alta della tradizione musicale monastica benedettina in particolare e di quella spirituale in generale, si manifesta con ordine, armonia, elevazione dello spirito verso l'arte, ed ha influenzato lo sviluppo della musica occidentale nei secoli successivi (lettera *f*);
- **realizzare attività didattico-formative** di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo sulla storia del monachesimo benedettino (lettera *g*):
- **istituire borse di studio** per l'elaborazione di **saggi storico-sociali** sui temi del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado (lettera *h*);
- **istituire** il «**Festival delle abbazie benedettine**», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, religiosi e musicisti, con particolare attenzione al coinvolgimento delle generazioni più giovani, in una prospettiva europea e internazionale sul tema delle abbazie benedettine, con riferimento a quelle italiane ed europee e a quelle fondate nei Paesi terzi (lettera *i*);
- **promuovere eventi e progetti**, alla realizzazione dei quali collaborano le istituzioni e i soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale - in particolare a livello di Unione europea - per ricordare l'importanza del **monachesimo benedettino e del cristianesimo** per lo sviluppo e la crescita dell'Europa (lettera *l*);
- realizzare **ogni altra iniziativa utile** per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento (lettera *m*).

L'**articolo 3**, costituito da 6 commi, istituisce la **Fondazione abbazia di Montecassino 2029**.

In particolare, il **comma 1**, istituisce, **per il conseguimento delle finalità** di cui agli articoli 1 e 2, la **Fondazione abbazia di Montecassino 2029**, quale **ente di diritto privato** costituito dal **Ministero della cultura**. Si prevede che alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Frosinone, il comune di Cassino, nonché altri soggetti pubblici e privati, tra cui le università.

Si segnala che l'articolo 2 non reca "finalità" ulteriori rispetto a quelle enucleate dall'articolo 1, bensì "iniziative" ed "interventi" coerenti con tali finalità. Si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dell'articolo

3 laddove cita "le finalità di cui agli articoli 1 e 2", anche in coordinamento con il successivo comma 4 del medesimo articolo (vedi infra).

Il **comma 2** prevede che la Fondazione ha la propria **sede** nel comune di **Cassino**.

Il **comma 3** demanda a un **decreto del Ministro della cultura** l'approvazione degli **schemi** dell'**atto costitutivo** e dello **statuto** della Fondazione.

Si valuti l'opportunità di chiarire a chi spetta l'approvazione definitiva dei due atti.

Ai sensi del **comma 4,** la Fondazione svolge "**altresì"** le seguenti **attività**:

- nel **coordinamento delle iniziative** di cui all'articolo 2 - volte a realizzare la finalità della proposta di legge - garantendone l'inclusione, l'accessibilità e la sostenibilità (lettera *a*);
- nella **valutazione dell'impatto** di tali iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace (lettera *b*);
- nel **contributo** alla promozione delle **tradizioni benedettine** al fine di preservarle e valorizzare l'identità culturale del comune di Cassino (lettera *c*);
- nella **promozione della ricerca storica** e del **reperimento della documentazione** - anche attraverso progetti di ricerca - nonché della **pubblicazione** e della **creazione di archivi virtuali** dedicati alla storia di San Benedetto, dell'abbazia di Montecassino, della rete delle abbazie benedettine in Italia e in Europa e delle influenze spirituali, culturali, politiche, storiche, artistiche e architettoniche negli ultimi quindici secoli (lettera *d).*

All'alinea del comma 4, la presenza della parola "**altresì**" sembra alludere all'esistenza di attività, in capo alla Fondazione, ulteriori rispetto a quelle elencate nelle lettere successive; tuttavia **non esistono altre partizioni del testo che elenchino altre attività**. Il comma 1 dell'articolo 4 contiene un riferimento alle "finalità" per le quali è istituita la Fondazione, non reca un elenco di compiti. Ove ci si riferisca alle iniziative di cui all'articolo 2, si segnala che il loro "coordinamento" figura tra le attività di cui all'elenco del comma 4 stesso.

Si valuti l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 4 dell'articolo 3, anche in coordinamento con il comma 1 del medesimo articolo (vedi supra), al fine di chiarire compiutamente quale sia l'elenco esaustivo dei compiti posti in capo alla Fondazione.

Il **comma 5** sottopone la Fondazione alla **vigilanza del Ministero della cultura** secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Si prevede inoltre che, per le attività di vigilanza, il medesimo Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che la **costituzione** e la **partecipazione a fondazioni da parte del Ministero della cultura** è disciplinata, nel quadro di fondo delle disposizioni di cui agli **articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dal **regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.**

Si rammenta che gli **articoli 112 e 113** del codice dei beni culturali e del paesaggio recano, rispettivamente, la disciplina della **valorizzazione dei beni culturali** di appartenenza pubblica e di proprietà privata.

Per quanto di interesse in relazione alla proposta in oggetto, **l'articolo 112, comma 5** prevede la costituzione di **enti ad hoc** deputati a condurre l'attività di **valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica** attraverso un procedimento basato su una forte concertazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, a vario titolo coinvolti nella valorizzazione dei beni. Il comma 5 prevede infatti che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono **costituire**, nel rispetto delle vigenti disposizioni, **appositi soggetti giuridici** cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei **piani strategici di sviluppo culturale**. La finalità principale della creazione di soggetto giuridico ad hoc è quella di garantire una **più proficua gestione e valorizzazione dei beni culturali**. Il successivo comma 7 prevede che con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

Il comma 8 prevede che **ai soggetti** di cui al comma 5 **possono partecipare privati proprietari** di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché **persone giuridiche private senza fine di lucro**, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. Ai sensi del comma 9, **ulteriori accordi possono essere stipulati** dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché **dai soggetti costituiti** ai sensi del comma 5, **con le associazioni culturali o di volontariato,** dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

L'**articolo 113** del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la **valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**. Nello specifico, il comma 1 prevede che **le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata**, **di beni culturali di proprietà privata** possono beneficiare del **sostegno pubblico** da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Ai sensi del comma 2, le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Il comma 3, poi, dispone che le

modalità della valorizzazione sono stabilite **con accordo** da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

Venendo invece al **regolamento di cui al decreto ministeriale n. 491 del 2001**, esso prevede che il Ministero, **può costituire fondazioni** aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della **gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali**. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'**atto costitutivo** e dallo **statuto** che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni e ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

L'**organo con funzioni di indirizzo**, presieduto da un presidente eletto tra i suoi membri, determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa; approva il bilancio, modifica lo statuto e i regolamenti interni; nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.

L'**organo con funzioni di amministrazione** svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.

L'**organo con funzioni di consulenza scientifica**, generalmente affidate ad un Comitato scientifico, si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali, segnalando al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi cui essa è preposta.

L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento in parola, l'**attività di vigilanza ministeriale** sulle fondazioni si sostanzia nelle seguenti attività:

- approvazione delle **modificazioni statutarie**, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate (il termine si interrompe qualora siano formulate osservazioni e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta);
- adozione di **atti di indirizzo di carattere generale** aventi ad oggetto, tra l'altro: i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi; i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
- facoltà di effettuare **ispezioni** e di chiedere la **comunicazione** di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
- potere di **annullamento** delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile;
- facoltà di disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a **revisione e certificazione**;
- **facoltà di sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo** e di nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;
- facoltà di disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la **revoca della concessione d'uso** dei beni culturali conferiti.

Ai sensi del successivo articolo 14, il Ministero può disporre **lo scioglimento degli organi** della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, e che con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, dotati di tutti i poteri degli organi disciolti e sottoposti al controllo di un comitato di sorveglianza composto di tre membri.

Si ricorda che l'ultima ricognizione degli **enti vigilati dal Ministero della cultura** è stata operata con il decreto ministeriale n. 115 del 4 aprile 2025, dal quale si evince che **tali enti sono al momento 56**. Ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, la vigilanza sugli enti è esercitata da parte del Ministero, tramite il Dipartimento o l'ufficio dirigenziale competente, come individuato negli allegati al decreto stesso, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio, limitatamente ai profili contabili e finanziari, consistenti nell'esame dei bilanci adottati da ciascuno istituto o ente. In aggiunta agli altri obblighi su di essi ricadenti, gli uffici del Ministero cui spetta la vigilanza predispongono e trasmettono ai Dipartimenti di appartenenza, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività di vigilanza svolta con riferimento agli enti di rispettiva competenza.

Il **comma 6** dispone che, per **tutta la durata** delle iniziative di cui all'articolo 2 - periodo compreso, come detto, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, tra l'anno 2027 e l'anno 2036 - la Fondazione redige annualmente un **rendiconto consuntivo**, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'**articolo 4**, costituito da 4 commi, reca disposizioni riguardanti il **patrimonio** della Fondazione.

In particolare, il **comma 1** destina alla costituzione del patrimonio della Fondazione un contributo di **600.000** euro per l'anno **2027**, di **700.000** euro per l'anno **2028**, di **1.100.000 euro** per l'anno **2029**, di **700.000** euro per l'anno **2030**, di **600.000** euro per l'anno **2031** e di **500.000** euro per ciascuno degli anni dal **2032** al **2036**

Il **comma 2** prevede **ulteriori contributi** destinati alla Fondazione per le attività - di cui all'articolo 2 - volte alla realizzazione delle finalità della proposta di legge ed in particolare:

- un contributo di **150.000** euro per ciascuno degli anni **2027** e **2028** e di **225.000** euro per ciascuno degli anni dal **2029** al **2036**, per le attività - di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* - relative rispettivamente alla celebrazione della fondazione dell'abbazia di Montecassino e alla promozione di manifestazioni per la rievocazione dei millecinquecento anni dalla fondazione (lettera *a*);
- un contributo di **112.500** euro per ciascuno degli anni dal **2027** al **2036**, per le attività - di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* - concernenti rispettivamente il rinnovo della tradizione benedettina di custodia e trasmissione del sapere, il sostegno dell'istruzione in continuità storica con le istituzioni monastiche benedettine e la trasmissione della storia della divulgazione scientifica realizzata dai monaci benedettini (lettera *b*);
- un contributo di **55.000** euro per ciascuno degli anni dal **2027** al **2036**, per le attività - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* - relative alla promozione del canto gregoriano (lettera *c*);
- un contributo di **112.500** euro per ciascuno degli anni dal **2027** al **2036**, per le attività - di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*), *h*), *i*) e *l*) - riguardanti rispettivamente la realizzazione di attività didattico - formative sulla storia del monachesimo benedettino, l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sul tema del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino, l'istituzione del «Festival delle abbazie benedettine», la promozione di eventi e progetti per ricordare l'importanza del monachesimo benedettino e del cristianesimo per lo sviluppo e la crescita dell'Europa (lettera *d*).

Il **comma 3** dispone che il patrimonio della Fondazione possa essere incrementato, altresì, da **apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati**.

Il **comma 4** prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, **sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale**.

L'**articolo 5**, costituito da 2 commi, reca **disposizioni finanziarie**.

In particolare, il **comma 1** prevede che **agli oneri** - di cui all'articolo 4, comma 1 - derivanti dalla **costituzione del patrimonio** della Fondazione (come detto, pari a **600.000** euro per l'anno **2027**, a **700.000** euro per l'anno **2028**, a **1.100.000** euro per l'anno **2029**, a **700.000** euro per l'anno **2030**, a **600.000** euro per l'anno **2031** e a **500.000** euro per ciascuno degli anni dal **2032** al **2036)** si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**.

Il **comma 2** dispone che agli **oneri** - di cui all'articolo 4, comma 2 - derivanti dagli **ulteriori contributi destinati alla Fondazione** (come detto pari a **430.000** euro per ciascuno degli anni **2027** e **2028** e a **505.000** euro per ciascuno degli anni dal **2029** al **2036**) si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **Ministero della cultura**.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.